

BONUS MUSICA

Via libera al credito d'imposta Provvedimento e istruzioni

di **Gianfranco Antico**

L'art.1, c. 626, L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha riconosciuto, per l'anno 2017, in favore degli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'art.11, del regolamento di cui al D.P.R. n.212 dell'8 luglio 2005, un contributo una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi.

Bonus music	
Periodo interessato	→ Anno 2017
Modalità	→ Contributo una tantum

Il contributo deve essere erogato secondo i criteri e le modalità di cui all'art.1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, norma con cui, per l'anno 2016, agli studenti sopra indicati è stato concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – prot.n.50771 del 14 marzo 2017, pubblicato il successivo 15 marzo – sono state definite le modalità attuative, mentre con la circolare n.6/E del 31 marzo 2017 le Entrate hanno diramato le istruzioni operative, che fanno seguito alle indicazioni offerte con la circolare n.15/E del 27 aprile 2016, in ordine al bonus 2016.

Bonus music	
L.n.208/2015	→ Istituzione
L.n.232/2016	→ Riconoscimento all'anno 2017
C.M. n.15/2016	→ Bonus 2016
C.M.n.6/2017	→ Bonus 2017

Soggetti interessati	
Studenti	→ Acquirenti dello strumento musicale
Rivenditori	→ Beneficiari di un credito d'imposta

Come abbiamo anticipato, il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate – prot.n.50771 del 14 marzo 2017, pubblicato il successivo 15 marzo – ha individuato le modalità attuative per l'attribuzione del contributo una tantum, finalizzato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore o produttore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.

D.M. 14 marzo 2017	
Ambito soggettivo	→ Il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art.11 del regolamento di cui al D.P.R. n.212/2005, inclusi nell'elenco dell'allegato 1, suscettibile di integrazioni e/o modificazioni dipendenti da eventuali variazioni dell'offerta formativa che dovessero intervenire nel corso dell'anno.
Ambito oggettivo	→ Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, in base all'allegato 2, o considerato " <i>affine</i> " o " <i>complementare</i> ", in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi rilasciate dalle istituzioni di appartenenza o compreso tra quelli indicati nel medesimo allegato 2 e dichiarato coerente con il corso di studi dai licei musicali ai quali lo studente è iscritto.
Ambito temporale	→ Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500. Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito, ai sensi dell'art.1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.

Sintesi		
Soggetti interessati	→	Studenti <i>musicali</i> in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018
Oggetto	→	Acquisto di uno strumento musicale nuovo effettuato nel 2017
Contributo	→	Per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, ridotto del contributo eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016.

Modalità di riconoscimento del contributo		
Lo studente	→	Richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione non ripetibile " <i>per tale finalità</i> ", da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Gli studenti iscritti ai corsi preaccademici, nel caso in cui il corso sia affidato a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall'istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall'Istituzione convenzionata. Gli studenti iscritti ai licei musicali possono richiedere il certificato d'iscrizione per l'anno 2017-2018 solo a partire dall'avvio dell'anno scolastico.
L'istituto	→	Deve predisporre il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, in duplice esemplare, di cui uno conservato dall'emittente e uno rilasciato allo studente, il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.
Il produttore o il rivenditore	→	Conserva il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo del contributo.

Come indicato nella C.M. n. 15/E del 27 aprile 2016, che ha fornito le indicazioni in ordine al bonus 2016, e ribadito dalla circolare n. 6/E del 31 marzo 2017, in ordine al bonus per il 2017, ai fini dell'imposta di bollo, i certificati di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

pareggiati devono rilasciare agli studenti possono ritenersi compresi nell'ambito della previsione di esenzione di cui all'art. 5, c. 1, della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Il credito d'imposta per il produttore o rivenditore

Ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziare di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

Obblighi dei rivenditori o produttori per la fruizione del credito d'imposta	
Prima di concludere la vendita dello strumento musicale →	<p>Sono tenuti a comunicare all' Agenzia delle entrate i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio codice fiscale; • il codice fiscale dello studente; • il codice fiscale dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione; • lo strumento musicale venduto; • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Modalità di comunicazione →	<p>I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettuano le comunicazioni a decorrere dal 20 aprile 2017 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell' Agenzia delle entrate, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R.n.322/1998.</p>
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il rilascio della ricevuta	
Per ogni comunicazione inviata →	<p>il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di quindici milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.</p>
Caratteristiche della ricevuta →	<p>La ricevuta indicherà l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016, e quindi riporterà l'importo del contributo pari al 65% del prezzo di vendita nell'ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016, ovvero l'importo del contributo al netto dello sconto già usufruito nell'anno precedente, del quale sarà data separata evidenza.</p>

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.n.241/97.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, tramite il modello F24, con la R.M. n.26/E del 20 aprile 2016 è stato istituito il seguente codice tributo:

- "6865" denominato "*Credito d'imposta relativo al contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi – articolo 1, comma 984, legge 28 dicembre 2015, n. 208*"

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*" ovvero, nei casi in cui il rivenditore o produttore debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*". Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Mancata conclusione della vendita

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'apposita ricevuta, la vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi servizi e prodotti software previsti per la comunicazione della vendita, così da consentire allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo.

I controlli dell'A.F.		
A.F.	→	L'amministrazione finanziaria verificherà il rispetto delle disposizioni del provvedimento emanato, e qualora accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo disposizioni di legge.

Sono allegati al Provvedimento l'elenco degli istituti coinvolti, i corsi di studio ed i relativi strumenti musicali utilizzati e quindi agevolabili.

Le ultime di indicazioni di prassi: la circolare n.6/E del 31 marzo 2017

Subito dopo la pubblicazione del Provvedimento l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto di fornire le indicazioni di prassi utili ad un corretto utilizzo del bonus una tantum, evidenziando anche le differenze rispetto al bonus 2016.

Differenze rispetto al bonus 2016 C.M.n.6/2017	
Novità	→ Platea più ampia de soggetti beneficiari e misura dello sconto
Beneficiari	→ <i>“Lo scorso anno l'agevolazione era riservata solo agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, mentre quest'anno possono accedere al beneficio gli studenti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati (preaccademici, biennio, triennio e precedente ordinamento), gli iscritti ai licei musicali e coreutici, limitatamente alle sezioni musicali, e gli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”.</i>
Misura dello sconto	→ <i>“Lo scorso anno il bonus era concesso nel limite di 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo di acquisto dello strumento, mentre quest'anno è concesso nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di IVA, e fino ad un massimo di 2.500 euro”.</i>

Osservano gli estensori del documento di prassi che *“il contributo è concesso per l'acquisto di un solo strumento musicale nuovo che sia considerato coerente, "affine" o "complementare", con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi, sulla base di quanto riportato nell'allegato 2 del Provvedimento”.*

Viceversa, *“per gli studenti dei licei musicali e del biennio accademico, tale valutazione di coerenza tra il corso di studio e lo strumento non è presente nell'allegato 2, ma è effettuata dall'istituto il quale deve individuare lo strumento che lo studente può acquistare beneficiando dello sconto tra quelli indicati nel citato allegato. Anche per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati che non siano presenti nell'allegato 2, la dichiarazione di coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento agevolato deve essere attestata dall'istituto di appartenenza. Le indicazioni dell'allegato 2 relative agli strumenti dei corsi di Composizione, Direzione, Musica applicata o elettronica, Strumentazione e Tecnico del suono non si applicano, in ogni caso, ai licei musicali”.*

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

C.M.n.6/2017



“Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento quale, ad esempio, il piatto della batteria, ma non compete per l'acquisto di beni di consumo quali, ad esempio, corde o ance”.

La circolare n.6/2017 precisa inoltre che gli studenti che hanno chiesto già il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 *“sono tenuti a chiedere un nuovo certificato per beneficiare del contributo anche nel 2017. Nel caso di corsi preaccademici affidati a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, gli studenti hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal Conservatorio o dall'istituto superiore di studi musicali-ISSM e non dall'Istituzione convenzionata”.*

6 MAGGIO 2017

Gianfranco Antico